

STATUTO
ASSOCIAZIONE
"OASI DELLA SALUTE - ODV"

Art. 1 Costituzione e sede

È costituita un'Organizzazione di Volontariato denominata "OASI DELLA SALUTE - ODV" con sede in ARCISATE.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Art. 2 Carattere, scopi ed attività dell'associazione

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale a sostegno della solidarietà umana e sociale, in modo prevalente nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, nonché della beneficenza, con particolare attenzione al tema della grave emarginazione.

L'associazione è ispirata a principi di trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'associazione stessa.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi delle seguenti "lettere" dell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

[Firma]

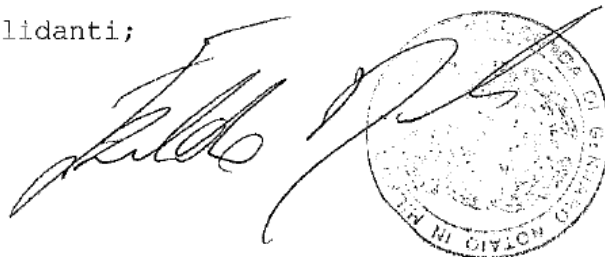


- Beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (LETTERA U);
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (LETTERA A);
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (LETTERA C);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (LETTERA D);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (LETTERA Q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (LETTERA R);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (LETTERA I);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (LETTERA W).

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione nel perseguire i propri scopi intende:

- promuovere lo svolgimento di attività nel settore della prevenzione e della solidarietà verso la grave emarginazione, compresa l'attuazione di interventi educativi, di informazione e counselling, di orientamento a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale; quindi, per esempio, poveri e malati cronici, senza tetto, persone che hanno perso i legami con le reti familiari, persone con instabilità e tutti coloro che sono a rischio di emarginazione, al fine di prevenire o risolvere casi di grave emarginazione;
- realizzare forme di aiuto e sostegno a soggetti svantaggiati, in particolare laddove possibile e necessario in relazione a particolari concomitanti esigenze personali, azioni di sostegno mirato, anche di tipo materiale e tutela dei poveri e dei malati oggetto di ingiuste discriminazioni o vessazioni attraverso l'offerta di servizi informativi e consulenze orientative, anche di natura giuridica;
- sviluppare e sostenere, anche economicamente, progetti di prevenzione e di educazione finalizzati a migliorare le condizioni delle persone a grave rischio di emarginazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati;
- attivare e gestire strutture di accoglienza per persone in condizioni di grave emarginazione;
- offrire conforto e sostegno morale alle persone in stato di grave emarginazione, anche finalizzato a rimuovere stati emotivi o sociali invalidanti;

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MINISTERO DELL'INTERNO" at the top and "UFFICIO REGIONALE DI GENOVA" at the bottom, with a central emblem.

- pubblicare materiale informativo per arricchire e diffondere una corretta cultura sull'emarginazione sociale e sulle modalità per prevenirla.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere eventuale personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di lavoro autonomo o di qualsiasi natura nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalla ulteriore normativa di riferimento. L'associazione potrà svolgere attività, anche a carattere commerciale, per finanziare le proprie attività di interesse generale, e potrà promuovere iniziative presso i terzi per ottenere lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nei limiti ed alle condizioni dettate dall'art. 7 del D. Lgs. N. 117/2017.

In particolare, potranno essere organizzate e promosse attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e

dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

L'associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

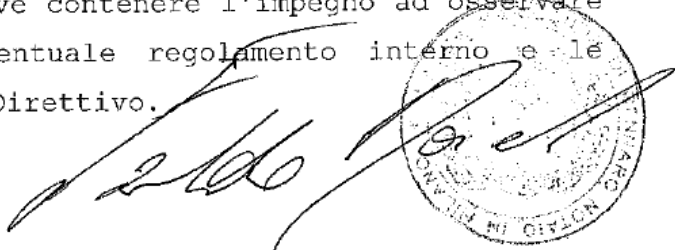
L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario, o altro soggetto designato dal Presidente, in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 5 Ammissione e diritti dei soci

Pur senza differenze di diritti e doveri ed al solo scopo di tenere viva la memoria delle origini, nell'associazione si distinguono: soci fondatori e soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario, sono soci ordinari quelli che vengono ammessi in seguito alla costituzione dell'associazione formulando apposita richiesta al Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" and "CANTÙ" around a central emblem.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Può essere proposto ricorso contro la mancata accettazione quale Socio all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla notifica del diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria. I soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, eserciteranno il diritto di voto per il tramite dei rispettivi esercenti la potestà genitoriale.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017.

I Volontari, che possono essere sia associati sia volontari occasionali, debitamente iscritti nell'apposito registro, vengono assicurati secondo le norme vigenti.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 6 Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del

presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per decesso.

I Soci possono essere espulsi:

- per comportamento contrario all'etica comune;
- per dichiarazioni lesive a danno dell'immagine e della credibilità dell'Associazione.

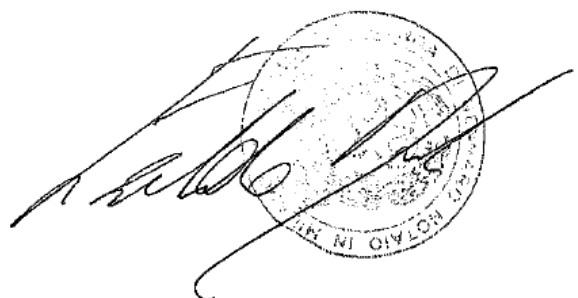
Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata R.R. inviata al Presidente dell'Associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario/Tesoriere;

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to include 'ASSOCIAZIONE' and 'SEGRETERIO'.

- l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge.

Tutte le cariche sociali, fatta eccezione per l'Organo di controllo e revisione, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione, in regola con il pagamento delle quote annuali.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati.

La partecipazione dei soci alle assemblee in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, su richiesta:

- a) di almeno un terzo dei membri del consiglio direttivo;
- b) di almeno un decimo dei soci.

Art. 10 Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o posta elettronica o tramite social network che consentano la conferma di ricezione / lettura.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione (anche in sede diversa da quella sociale) sia per la prima, sia per la seconda convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio Direttivo dimissionario.

Art. 11 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci.

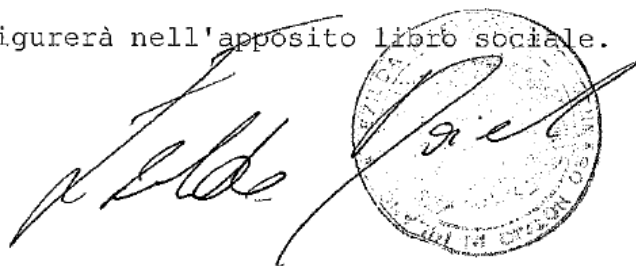
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, fatta eccezione per la delibera di scioglimento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ASSOCIAZIONE" at the top and "LIBRO SOCIALE" at the bottom, with a central area for a signature or date.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno la metà dei soci presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo ad esso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

Art. 12 (Compiti dell'assemblea)

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

- a) approvare il bilancio di esercizio;
- b) nominare e revocare dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nominare e revocare, quando previsti, del soggetto incaricato della revisione legale e dell'organo di controllo;
- d) deliberare le linee guida dell'attività dell'Associazione;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

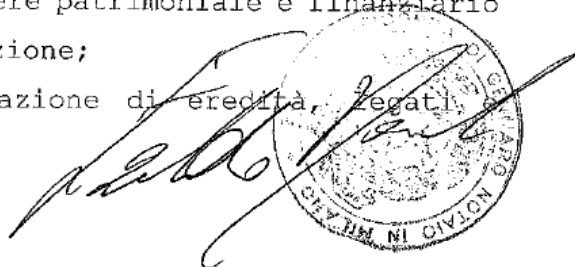
L'assemblea ordinaria o straordinaria, delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- stabilire l'ammontare delle quote associative annuali;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;



- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere eventuali regolamenti interni, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria tra i soci.

A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Il Consiglio dura in carica 3 anni e al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere Economo, che può essere scelto anche fra i non soci.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione assembleare precedente, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea utile convocata.

Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per sostituire i consiglieri mancanti.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni, intendendosi decaduto l'intero Consiglio.

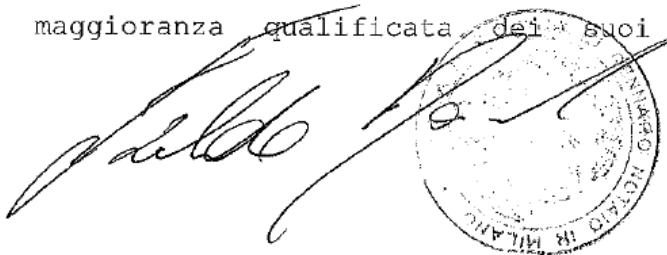
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, sino a nuove nomine da parte dall'Assemblea.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, può essere dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la propria attività all'interno dell'Associazione in modo gratuito (fatto salvo il diritto al rimborso delle spese) e possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni o Enti.

Art. 15 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per espletare i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto e dalla legge o quando lo richiede la maggioranza qualificata dei suoi componenti.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DIRETTIVO" at the top and "IN MILANO" at the bottom, with a central emblem.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o mail, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o mail o social network, senza il rispetto del termine sopradDETTO.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16 Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari dell'associazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone liberatorie quietanze; sottoscrive l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l'investimento e il disinvestimento in titoli, nonché i contratti relativi ad ogni rapporto finanziario.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

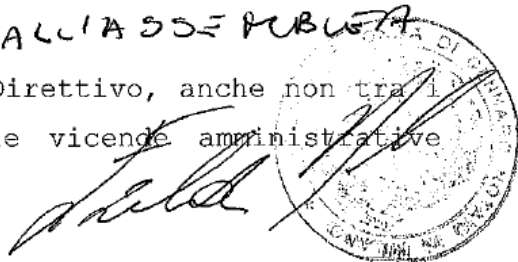
In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 17 Segretario e Tesoriere

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e ne cura la custodia *OVE NON NOMINATO DALL'ASSEMBLEA*

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo, anche non tra i suoi membri, cura in particolare le vicende amministrative

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, including "COMUNE DI" at the top and "CANTONE DI" at the bottom, with some illegible text in the center.

dell'associazione e si incarica della riscossione delle entrate, nonché della tenuta di eventuali libri contabili.

Il Segretario e il Tesoriere possono essere anche la stessa persona.

Art. 18 Organo di controllo e

il soggetto incaricato della Revisione legale

La nomina di un Organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Il bilancio sociale, ove redatto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Essa può essere affidata all'Organo di controllo ove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero da altro soggetto (società di revisione o revisore legale dei conti) designato dall'Assemblea.

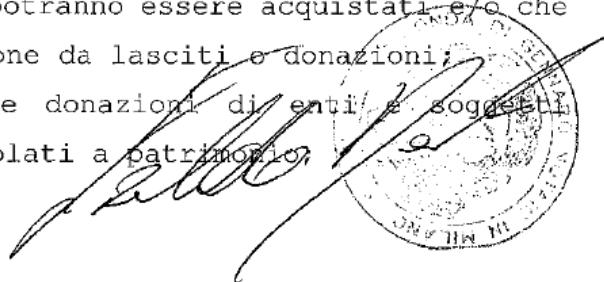
Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 19 Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento ed è costituito:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione;
- da ogni bene mobile ed immobile di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o che pervengano all'associazione da lasciti e donazioni;
- da contributi, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici o privati, vincolati a patrimonio.



- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare un pieno esercizio dell'attività associativa.

Art. 20 Entrate dell'associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- redditi del patrimonio;
- i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di enti privati;
- i contributi di organismi internazionali;
- le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolati al patrimonio;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da raccolte di fondi e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- ogni altro introito derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Art. 21 Destinazione degli avanzi di gestione

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 22 Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti eseguiti dai soci a qualsiasi titolo non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

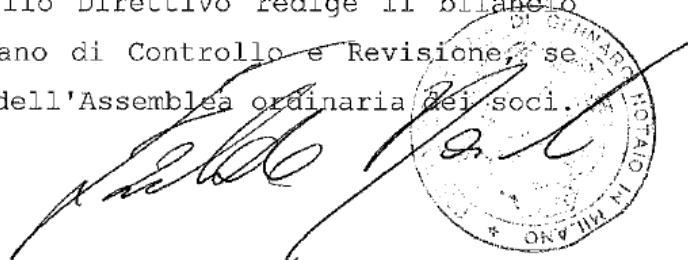
In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 23 Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che viene sottoposto all'Organo di Controllo e Revisione, se nominato, e all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO IN MILANO" and "DI GENOVA" around the perimeter, with a star in the center.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea deve essere corredato dalla Relazione dell'Organo di Controllo e Revisione (se nominati).

Il bilancio con i relativi allegati deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio ai sensi e a norma dell'articolo 13, D. Lgs. 117/17 ed approvarlo in sede assembleare.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nei termini di legge (fissati in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio alla data di redazione del presente Statuto).

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare anche il Bilancio sociale.

Art. 24 Libri dell'associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Segretario.

I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Art. 25 Scioglimento e liquidazione dell'associazione

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore.

Art. 26 Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Varese.

Art. 27 Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene adottato dall'Assemblea e registrato presso gli uffici competenti.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The circular stamp is partially obscured by the signature but contains the text "CIRCOLO CENNARO VITAO IL MILANO" around the perimeter and "SEGRETERIA" at the bottom. There is also a small star symbol at the bottom of the stamp.